Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 106 del 7 maggio 1952

Spedizione in abbonamento postale

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 7 maggio 1952** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

CONCORSI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorsi a posti nei vari ruoli di gruppo B del personale civile

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso a quaranta posti di vice ragioniere geometra in prova del Genio militare (gruppo B, grado 11°).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto l'art. 11 della legge 11 marzo 1926, n. 400, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti;

Visto l'art. 19 del testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con regio decreto 23 febbraio 1928, n. 327;

Vista la legge 3 marzo 1950, n. 223, concernente la temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, riguardante la riforma della legge 21 agosto 1921, n. 1312, relativa alla assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale delle provvidenze a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi, agli orfani e ai congiunti dei caduti della guerra 1940-43, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani é congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensoni di guerra e quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente, e successive estensioni;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni, riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati prima della entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni, a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, riguardante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa Italiana in data 10 giugno 1948, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardanti l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, concernente il trattamento

giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, che approva il regolamento di esecuzione del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, riguardante la istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 5 giugno 1951, n. 376, recante norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, riguardante norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, concernente la determinazione dell'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 11 aprile 1950, n. 130, concernente miglioramenti economici ai dipendenti statali;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 5747/12106.2.9 del 16 aprile 1951;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quaranta posti di vice ragioniere geometra in prova del Genio militare (gruppo *B*, grado 11°).

Art. 2.

I concorrenti devono essere muniti del titolo di studio indicato nel n. 1 del successivo art. 4 e devono aver compiuto, alla data del presente decreto, l'età di anni 18 e non oltrepassata quella di anni 35.

Detto limite massimo di età è elevato:

1) di anni cinque:

per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero, in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione che siano stati partigiani combattenti o cittadini deportati dal nemico, nonchè per coloro ai quali siano stati estesi i benefici previsti dalle disposizioni vigenti a favore dei combattenti;

2) di anni nove:

per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Per coloro che rivestano la qualità di mutilati o invalidi di guerra, mutilati o invalidi della lotta di liberazione, per coloro ai quali siano stati estesi i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei mutilati od invalidi di guerra, il limite massimo di età è protratto fino al compimento del 45° anno di età.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopraindicati limiti massimi di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1936 ed il 9 agosto 1944, purchè essi, giusta l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non superino il 45° anno di età.

Il limite massimo di età è elevato a 45 anni anche nei confronti di coloro che abbiano riportato, per il comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Questo ultimo beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettanti.

Il limite massimo di età è altresì elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quella prevista dalle disposizioni anzidette, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo. Si prescinde, altresì, dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo comunque denominato, che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole presso le Amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo con mansioni proprie del ruolo per il quale il concorso è bandito.

Dal presente concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate dei documenti indicati nel successivo art. 4, devono pervenire al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali Ufficio del personale civile di ruolo) entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalle domande deve risultare:

1) cognome e nome, paternità, luogo e data di nascita del candidato;

2) domicilio;

3) indirizzo cui si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

4) elenco dei documenti allegati.

I candidati che si trovano alle armi devono, altresì, indicare il recapito della loro abituale residenza civile anteriormente al richiamo alle armi.

Non sono prese in considerazione le domande che siano pervenute al Ministero dopo il termine suindicato, sebbene presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio anche se militare, oppure che siano insufficientemente documentate, e non è per alcun motivo consentito ai concorrenti di fare riserva di pre-

sentare alcuno dei suddetti documenti oltre il cennato termine dei 60 giorni.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano possono essere ammessi al concorso se, entro il termine soprafissato, abbiano fatto pervenire almeno la domanda a questo Ministero, purchè essi producano entro trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altra Amministrazione dello Stato, ad eccezione del titolo di studio originale.

Art. 4.

A corredo delle domande debbono essere uniti i seguenti documenti:

1. Titolo di studio:

licenza liceale o di istituto tecnico.

Il predetto titolo di studio dovrà essere munito di marca da bollo da L. 32.

In sostituzione del diploma originale gli interessati potranno anche esibire copia del medesimo autenticata dal notaio su carta da bollo da L. 40 o certificato provvisorio rilasciato dall'istituto presso il quale il candidato ha conseguito il diploma, dal quale risulti che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma medesimo.

Le firme del notaio e del capo dell'istituto dovranno essere legalizzate rispettivamente dalla competente autorità giudiziaria e dal competente provveditore agli studi.

Qualora l'aspirante si trovi nell'impossibilità di presentare il diploma originale o la copia autentica del titolo di studio per essere questi andati distrutti o dispersi per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, saranno accettati, quale prova del conseguito titolo di studio, i certificati rilasciati dai competenti Istituti di istruzione.

2. Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, debitamente legalizzato.

3. Certificato su carta da bollo da L. 24 debitamente legalizzato, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto.

4. Certificato su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. I minori di 21 anni dovranno esibire una dichiarazione dalla quale risulti che non sono incorsi in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei suddetti requisiti.

5. Certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 85, debitamente legalizzato.

6. Certificato di buona condotta morale e civile, rilasciato su carta da bollo da L. 24, dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

7. Certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un ufficiale medico in servizio presso Enti, Corpi o Stabilimenti militari dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da imperfezioni o difetti che influiscano sul rendimento in servizio.

La firma dell'ufficiale medico dovrà essere vidimata dall'autorità militare da cui lo stesso dipende.

L'Amministrazione può sottoporre eventualmente i candidati ad altri accertamenti sanitari.

Sono, in ogni caso, dispensati dal produrre il certificato medico gli invalidi di guerra, i quali però, a norma dell'art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375, verranno sottoposti a visita sanitaria presso un ospedale militare da uno speciale Collegio medico a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

8. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) annotata delle eventuali benemerenze di guerra e munita della marca da bollo da L. 40 sul primo foglio e dal L. 32 su ogni intercalare.

Coloro che, pur avendo concorso alla leva, non hanno ancora prestato servizio militare, debbono presentare, se siano stati dichiarati idonei, copia del foglio matricolare; se siano invece stati riformati o mandati rivedibili, debbono produrre il certificato dell'esito di leva, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal commissario di leva.

9. Copia dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata dall'Amministrazione dalla quale il candidato dipende e munita della prescritta marca da bollo da L. 40, sul primo foglio e da L. 32 su ogni intercalare.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica amministrazione.

10. Certificato di lodevole servizio su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente capo ufficio, da cui risultino gli estremi della autorizzazione di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dai candidati che facciano parte del personale civile non di ruolo dell'Amministrazione dello Stato.

11. Stato di famiglia su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza dell'aspirante, debitamente legalizzato.

Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

12. Fotografia di data recente (da applicarsi su carta da bollo da L. 32) con la firma del concorrente, debitamente autenticata dal sindaco a dal notaio (le firme del sindaco o del notaio devono essere debitamente legalizzate), a meno che il concorrente stesso sia provvisto di libretto ferroviario, nel qual caso dovrà essere indicato il numero e la data di rilascio o di conferma del libretto stesso.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali gli interessati debbono produrre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918 la dichiarazione, su carta da bollo da L. 24, di cui alla circolare n. 588 del giornale militare ufficiale 1922;

b) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, la dichiarazione (su carta bollata da L. 24) da rilasciarsi, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937;

c) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) ed i militari e militarizzati catturati dai tedeschi o dai giapponesi, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, su carta bollata da L. 24 di cui alla circolare n. 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

d) gli adetti ai lavori di bonifica dei campi minati dovranno produrre una dichiarazione rilasciata dalla autorità militare competente dalla quale risulti che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica in data 20 febbraio 1948, n. 1116;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione; i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), e, in mancanza, l'attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (limitatamente agli iscritti all'Opera stessa) nella quale attestazione dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli dell'Opera. Tale attestazione dovrà essere vidimata dalla sede centrale dell'Opera;

f) i mutilati od invalidi per servizio, il decreto di concessione della relativa pensione o del certificato modello 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità;

g) gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) gli orfani dei caduti per servizio, il modello 69-*ter* (su carta da bollo da L. 24), rilasciato a nome del padre del candidato dall'Amministrazione alle dipendenze delle quali l'impiegato è deceduto;

i) i figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, la dichiarazione modello 69, in carta da bollo da L. 24, rilasciata dal Ministero del tesoro (direzione generale delle pensioni di guerra) a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

n) i decorati al valor militare o di croce di guerra i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra, l'originale o la copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) i figli dei mutilati o degli invalidi per servizio, il modello 69-*ter*, su carta da bollo da L. 24, rilasciato a nome del padre del candidato dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità;

p) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza (su carta da bollo da L. 24);

q) i reduci dalla deportazione, l'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza (art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27).

I certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziale e di buona condotta devono essere in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Sono dispensati dal produrre detti quattro certificati e l'estratto dell'atto di nascita i concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato.

Ne sono parimenti dispensati i concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente o sottufficiali in servizio continuativo delle Forze armate dello Stato (Esercito, Marina, Aeronautica e Guardia di finanza), nel qual caso, però, i concorrenti stessi dovranno allegare alla domanda copia dello stato di servizio o del foglio matricolare di data non anteriore a quella del presente decreto.

Il certificato medico, lo stato di famiglia, le copie dello stato matricolare (servizi civili) e il certificato di dipendenza dall'Amministrazione dello Stato devono essere in data non anteriore a quella del presente decreto.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata.

Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità di pubblica sicurezza possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico purchè in ciascun atto si faccia constatare della povertà dell'interessato, mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza da prodursi, insieme con i documenti, dall'interessato medesimo.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Art. 6.

Il Ministro, può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 7.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla Costituzione della Commissione esaminatrice e verrà designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Roma e consisteranno nelle prove di cui al programma annesso al presente decreto.

La data degli esami sarà comunicata agli interessati mediante lettera raccomandata.

Art. 9.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento della prova scritta saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 10.

Per essere ammessi alla prova orale occorre aver riportato una media di non meno di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto riportato in quella orale.

La graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934 n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modifiche.

Art. 11.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

Art. 12.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti dichiarati idonei.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel giornale militare ufficiale e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che, allo scadere del periodo di prova fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati, senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare la prova di altri sei mesi.

Art. 14.

Al personale assunto in prova al termine dell'articolo precedente saranno corrisposti durante il periodo di prova, un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 11°, secondo le vigenti disposizioni e gli altri assegni accessori di diritto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 dicembre 1951

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *marzo* 1952.
Registro Esercito n. 11, *foglio n.* 108. — TEMPESTA

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

PROVE SCRITTE E GRAFICHE

1. — *Componimento di italiano.*

I candidati svolgeranno un tema di cultura generale.

Nel voto sarà tenuto conto della spontaneità e della chiarezza dello stile, dell'ortografia e della proprietà della lingua.

2. — *Prova grafica di disegno architettonico.*

Il tema consisterà nello studio del progetto e nella formazione di sezione di un determinato edificio di uso militare di cui sono conosciute le piante dei vari piani e le altezze.

Nello studio del progetto il candidato dovrà dare prova di saper applicare all'edificio una conveniente decorazione architettonica.

3. — *Prova grafica e disegno topografico.*

Segni convenzionali, formazioni delle scale; esecuzione di disegno a penna ed a matita; copia e riduzione di disegni.

4. — *Prova scritta di estimo.*

Il tema consisterà nella stima di uno o più appezzamenti di terreno a cultura ordinaria, di cui saranno dati gli elementi necessari perchè i candidati possano procedere con metodo razionale alle occorrenti valutazioni.

E' permesso ai candidati di consultare soltanto manuali tecnici non speciali per l'estimo (ad esempio, il Colombo, il Marzotti, ecc.), nonchè l'uso delle tavole logaritmiche.

N. B. — La durata delle prove scritte e grafiche è fissata in sei ore.

PROVA ORALE.

a) *Matematica, estimo, topografia, costruzioni.*

Le interrogazioni saranno basate sui programmi di cui al vigente regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2473 (*Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 25 gennaio 1926), relativi agli esami di abilitazione per i provenienti della sezione di agrimensura degli istituti tecnici, con particolare riferimento alle applicazioni del Genio militare.

b) *Nozioni di contabilità generale dello Stato.*

Demanio pubblico e patrimonio dello Stato. Beni patrimoniali dello Stato. Norme generali che regolano l'amministrazione dei beni immobili patrimoniali e dei beni mobili. Contratti. Dei capitolati di oneri. Procedimenti per gli incanti. Le licitazioni e le trattative private. Bilancio di previsione; assestamento del bilancio e rendiconto generale consultivo. Norme generali. Agenti dell'Amministrazione che maneggiano valori dello Stato e rendiconto dei conti giudiziari. Norme generali. Entrate e spese dello Stato. Norme generali.

Il Ministro: PACCIARDI

(1391)

Concorso a trenta posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio in prova (gruppo B, grado 11°), riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e le successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 6 dicembre 1940, n. 1663, concernente il riordinamento di alcuni ruoli organici del personale civile dell'Amministrazione della guerra;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, riguardante la riforma della legge 21 agosto 1921, n. 1312, relativa all'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente la applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti in Africa orientale delle provvidenze a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi, agli orfani e ai congiunti dei caduti della guerra 1940-43, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni, riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, numero 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici a favore dei reduci;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni, a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, riguardante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa Italiana, in data 10 giugno 1948, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi dell'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali a favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, riguardante l'istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, riguardante norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Vista la legge 5 giugno 1951, n. 376, recante norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, concernente la determinazione dell'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 1° aprile 1950, n. 130, concernente miglioramenti economici ai dipendenti statali;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 5747/12106.2.9 del 16 aprile 1951;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a trenta posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio in prova (grado 11°, gruppo B) riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, di cui alle premesse.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente bando si prescinde dal limite massimo di età previsto dalle disposizioni vigenti.

Art. 2.

Al concorso possono prendere parte coloro che siano muniti del titolo di studio di cui al n. 1 del successivo art. 4.

Dal presente concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate dei documenti indicati nel successivo art. 4 devono pervenire al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali Ufficio del personale civile di ruolo) entro il termine di sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalle domande deve risultare:

1) cognome e nome, paternità, luogo e data di nascita del candidato;

2) domicilio;

3) indidizzo cui si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

4) elenco dei documenti allegati.

I candidati che si trovino alle armi devono, altresì, indicare il recapito della loro abitazione civile anteriormente al richiamo alle armi.

Non sono prese in considerazione le domande che siano pervenute al Ministero dopo il termine sopraindicato, sebbene presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio anche se militare, oppure che siano insufficientemente documentate, e non è per alcun motivo consentito ai concorrenti di far riserva di presentare alcuno dei suddetti documenti oltre il cennato termine sessanta giorni.

I concorrenti che risiedano in territorio non metropolitano possono essere ammessi al concorso se entro il termine sopra fissato, abbiano fatto pervenire almeno la domanda a questo Ministero, purchè essi producano, entro trenta giorni successivi, i documenti prescritti.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato, ad eccezione del titolo di studio originale.

Art. 4.

A corredo delle domande debbono essere uniti i seguenti documenti:

1. Diploma originale di abilitazione del corso superiore d'istituto tecnico (sezione industriale) oppure di licenza d'istituto tecnico (sezione industriale) e di istituto industriale conseguita secondo il precedente ordinamento scolastico.

In sostituzione del diploma gli interessati possono anche esibire copia del medesimo autenticata dal notaio, su carta da bollo da L. 40, o certificato provvisorio rilasciato dall'istituto presso il quale il candidato ha conseguito il diploma, dal quale deve risultare che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma medesimo. La firma del notaio deve essere debitamente legalizzata dalla competente autorità giudiziaria.

2. Certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un ufficiale medico in servizio presso enti, Corpi o Stabilimenti militari dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

La firma dell'ufficiale medico deve essere vidimata dall'autorità militare dalla quale lo stesso dipende.

L'Amministrazione può sottoporre eventualmente i candidati ad altri accertamenti sanitari.

Sono, in ogni caso, dispensati dal produrre il certificato medico gli invalidi di guerra i quali però a norma dell'art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375, verranno sottoposti a visita sanitaria presso un ospedale militare da uno speciale Collegio medico a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dalla Opera nazionale degli invalidi di guerra.

3. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e del foglio matricolare (per i sottufficiali e per i militari di truppa) annotata dalle eventuali benemerenze di guerra e munita della marca da bollo da L. 40, sul primo foglio, e da L. 32 su ogni intercalare.

Coloro che, pur avendo concorso alla leva, non hanno ancora prestato servizio militare, debbono presentare, se siano stati dichiarati idonei, copia del foglio matricolare; se siano stati, invece, riformati o mandati rivedibili, debbono produrre il certificato dello esito di leva da rilasciarsi dal commissario di leva, su carta bollata da L. 24.

4. Copia dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende e munita della prescritta marca da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 su ogni intercalare.

5. Stato di famiglia su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza dell'aspirante e debitamente legalizzato.

Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole.

I candidati nella domanda di ammissione dovranno indicare il numero e la data di rilascio del libretto ferroviario di cui i candidati stessi sono in possesso. Tale libretto dovrà essere esibito nelle prove di esame, per la identificazione di ciascun candidato.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei con-

giunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare e al merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati debbono produrre inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 la dichiarazione, su carta da bollo da L. 24, di cui alla circolare n. 588 del giornale militare ufficiale 1922;

b) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 la dichiarazione (su carta bollata da L. 24) da rilasciarsi ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937;

c) gli ex combattenti della guerra 1940-43 della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) ed i militari e militarizzati catturati dai tedeschi o dai giapponesi, a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in bollo di L. 24 di cui alla circolare 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/OM. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

d) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato sul mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra);

e) i mutilati od invalidi per servizio il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato mod. 69-*ter*, rilasciato dalla Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità;

f) gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto;

g) gli orfani dei caduti per servizio il mod. 69-*ter* (su carta da bollo da L. 24), rilasciato al nome del padre del candidato dall'Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto;

h) i figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, la dichiarazione modello 69, rilasciata in carta da bollo da L. 24, dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) a nome del padre del candidato oppure un certificato, su carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto;

i) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio il mod. 69-*ter*, su carta da bollo da L. 24, rilasciato a nome del padre del candidato dall'Amministrazione, al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

n) i decorati al valor militare o di croci di guerra, i feriti di guerra ed i promossi per merito di guerra, l'originale o la copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza (su carta da bollo da L. 24);

p) i reduci dalla deportazione l'attestazione del prefetto della Provincia ove risiedono (art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, numero 27).

Il certificato medico, lo stato di famiglia, la copia dello stato matricolare (servizi civili) devono essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma, e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Art. 6.

Il Ministro può negare con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 7.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice e verrà designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Roma e consisteranno nelle prove di cui al programma annesso al presente decreto.

La data degli esami sarà indicata agli interessati mediante lettera raccomandata.

Art. 9.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento della prova scritta e di quella grafica saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 10.

Per essere ammessi alla prova orale occorre aver riportato una media di sette decimi nella prova scritta ed in quella grafica e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nella prova scritta ed in quella grafica e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934 n. 1176, convertita in legge con la legge 27 dicem-

bre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modifiche.

Art. 11.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

Art. 12.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti dichiarati idonei.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel giornale militare ufficiale e nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che, allo scadere del periodo di prova, fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione medesimo di prorogare la prova di altri sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficieranno delle esenzioni dal servizio di prova e conseguiranno la nomina in ruolo.

Art. 14.

Al personale assunto in prova, a termine dell'articolo precedente, saranno corrisposti, durante il periodo di prova, un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 11°, secondo le vigenti disposizioni, e gli altri assegni accessori di diritto.

Rimane sempre salvo il diritto al trattamento previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1946, n. 44, ed a quello di cui all'art. 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 dicembre 1951

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1952.
Registro Esercito n. 11, *foglio n.* 357. — TEMPESTA.

PROGRAMMA PER GLI ESAMI DI CONCORSO

PROVE SCRITTE E GRAFICHE

1. — *Prova pratica di organizzazione di lavoro.*

Dato un manufatto da allestire (su disegno o campione) diagrammare la lavorazione, stabilendo le successive fasi di esecuzione, ripartendo fra gli operai gli schizzi dei singoli tempi del ciclo, completi di tutte le indicazioni occorrenti ad una distribuzione razionale, macchine ed attrezzi di lavoro più adatti, eventuali abbozzi di forma pezzi o maschere, velocità di lavoro, durata presunta di esecuzione, ecc.

Prestabilire le modalità per il controllo e la verifica dei pezzi allestiti e le attrezzature occorrenti.

Il candidato dovrà, in particolareggiata esposizione scritta, illustrare il concetto seguito e delucidare il processo adottato. Tale relazione servirà anche a dar prova della capacità del candidato ad esprimersi in forma chiara e propria.

2. — *Prova scritta di cultura generale* (*matematica*).

Consisterà in tre esercizi rispettivamente di algebra, geometria e triconometria, sulle materie di cui al programma contemplato dalla lettera *d*) della prova orale (sarà consentito l'uso delle sole tavole dei logaritmi).

3. — *Prova grafica di disegno lineare.*

Esecuzione da campione e preferibilmente a mano libera di schizzi rappresentanti un manufatto modello nelle sue varie viste e sezioni, da compilarsi con la chiarezza necessaria a permettere la sicura interpretazione da chi potrebbe essere chiamato a riprodurlo (il candidato dovrà disporre solo di un compasso a nonio, riga lunga, due squadrette, doppio decimetro, lapis e gomma).

N. B. — La durata delle prove scritte e grafica è fissata in sei ore.

PROVA ORALE

a) *Tecnologia e meccanica teorica e pratica*:

Legnami da lavoro. Qualità varie e caratteri relativi. Malattie e difetti dei legnami. La stagionatura naturale ed artificiale. Conservazione del legname. Lavorazione a mano ed a macchina dei legnami. Assortimento e misure commerciali.

Colori naturali ed artificiali. Colori fondamentali. Vernici. Verniciatura.

Le lavorazioni di fonderia (acciaio, ghisa, metalli ricchi e leghe.

Le lavorazioni di prima trasformazione: fucinatura, stampatura, laminazione, trafilatura, saldatura.

I trattamenti termici.

Tecnologia meccanica dei metalli Generalità sulle loro lavorazioni Tracciatura Sistemi di misura e di controllo Prove e collaudi dei materiali metallici.

Lavorazione a freddo dei metalli Macchine utensili Attrezzeria Organizzazione ed impianto.

La tecnologia della carta, delle fibre tessili, pelli e cuoiami.

Lubrificanti Lacche, mastici.

Preparazione della vernice.

Materiali da costruzione, calce, gessi, cementi, materiali laterizi, materiali refrattari.

b) *Meccanica* (da svilupparsi prevalentemente in forma applicativa):

Forze e loro rappresentazione Composizione e scomposizione.

Momenti Coppie Centro di gravità Applicazioni relative Macchine semplici.

Cinematica Moto uniforme Vario Rotatorio Oscillatorio Elementi essenziali e leggi caratteristiche.

Dinamica Leggi fondamentali Massa Momento di inerzia Urto dei corpi Applicazioni relative.

Resistenza dei materiali - Azioni deformanti Macchine per misura Rappresentazione grafica Applicazione per casi semplici di calcoli di costruzione.

Resistenze passive Leggi di Coulumb Attrito (strisciò volvente e nei perni) Rigidezza degli organi flessibili Resistenza del mezzo Problémi di applicazione a casi pratici.

Trasmissioni Generalità e teoremi fondamentali (pulegge, ruote di frizione e dentate).

Vari sistemi di trasmissione (cinghie, corde, catene, biella, parallelogrammi, eccentrici, camma, arpionismi).

Meccanica applicata ai meccanismi semplici Equazione del lavoro rendimento Freni Voltanti e regolatori.

Generatori di vapore Fornelli delle caldaie a vapore Disposizioni per la combustione ad olio pesante Camino e sue dimensioni pratiche Tiraggio forzato Vari tipi di caldaie Accessori relativi (alimentatori, economizzatori, separatori, riduttori, epuratori).

Macchine termiche Diagrammi a rendimento Calcolo della potenza del consumo Macchine ad espansione multipla distribuzione, espansione, condensazione: congegni e soluzioni varie, diagrammi relativi. Turbine a vapore dei diversi tipi. Generalità sulle macchine a scoppio ed a combustione. Miscugli detonanti Gassogeni e carburatori Calcolo dei principali organi della macchina.

Nozioni pratiche di idrodinamica. Teorema di Bernouilli Classifica e portata delle bocche Moto dell'acqua nei canali

e nei tubi e leggi relative Condotte forzate Canali industriali Cenni sulla alimentazione idraulica urbana.

Macchine idrauliche Ruote, turbine, pompe, costruzione generica, organi accessori, criteri di impiego.

Norme di impianto delle macchine termiche e idrauliche con i relativi servizi complessivi.

Trazione meccanica Resistenza al moto Trazione e aderenza Effetto della tendenza Influenza delle curve Effettò utile e potenza motrice Cenni generali sui tipi più comuni di locomotive ferroviarie e di locomotive stradali L'automobile e la sua costituzione (organi e congegni, funzioni relative e dati pratici di calcolazione).

Locomozione nell'aria Esame sommario dei diversi tipi di dirigibili di velivoli Diversi tipi di motori.

Prove e collaudi Freni dinamometrici Dinamometrici di trasmissione Prove delle caldaie a vapore, a freddo e a caldo - Collaudo e prova di macchine termiche ed idrauliche Norme ed apparecchi per la prevenzione degli infortuni.

c) *Nozioni di elettrotecnica*:

Magnetismo Fondamenti sperimentali Leggi di Coulumb Massa e forza magnetica Corpi magnetici Campo magnetico terrestre Declinazioni ed inclinazione Bussole Potenziale magnetico Distribuzione di masse magnetiche Intensità di magnetizzazione Lamina magnetica Induzione Suscettibilità e permeabilità magnetiche Lavoro di magnetizzazione Cicli di isteresi Proprietà magnetica del ferro, dell'acciaio e della ghisa Forza portante delle calamite.

Elettrostatica Fondamenti sperimentali Masse e forze elettriche Unità di carica Leggi sull'equilibrio elettrico Campi elettrici Potenziale elettrico Unità di capacità Condensatori Loro energia potenziale e loro scoppiamento.

Macchine elettrostatiche.

Elettrodinamica Corrente elettrica Forza motrice Unità di corrente Resistenza elettrica Legge di Ohm Unità di resistenza Principi di Kirchoff Circuiti derivati Raggruppamenti delle resistenze Fenomeni calorifici, luminosi ed elettrolitici delle correnti Leggi relative Pile Accumulatori Applicazioni industriali correnti Elettromagnetismo Principio dell'equivalenza Campi magnetici prodotti dalle correnti elettriche Teoria di circuito elettrico contenuta in un campo magnetico Forze esercitate dai campi magnetici e sui conduttori percorsi da correnti.

Induzione elettromagnetica Espressione della forza elettromotrice e della quantità di elettricità indotta Legge di Lens Fenomeni di mutua ed autoinduzione. Unità di induttanza Rocchetto di Ruhmkorff Energia potenziale ed elettromagnetica.

Misure elettriche Concetti fondamentali intorno alle misure delle grandezze elettriche Unità del sistema assoluto C.G.S. e del sistema pratico Misure delle correnti Galvanometri Elettrodinamometri Voltametri Amperometri industriali e loro verifica Misura delle differenze di potenziale Elettrometri Voltametri industriali e loro verifica Misura delle forze elettromotrici Misura delle resistenze Ohmetri Misura della resistenza degli elettrolitri Misura della potenza elettrica Wattometri, contatori e loro verifica.

Misure magnetiche industriali Misure di induttanza Misure di capacità Fasometri Frequenzometri Misure fotometriche.

Correnti alternate Grandezze alternate sinusoidali e non sinusoidali - Valore medio e valore efficacie Correnti alternate nei circuiti contenenti resistenza, induttanza e capacità potenza elettrica nei circuiti percorsi da correnti alternate fattore di potenza Fenomeno di risonanza Impiego pratico dei condensatori.

Macchine dinamoelettriche per correnti continue Loro parti essenziali Diversi tipi di armature e di avvolgimenti per macchine bipolari e multipolari Macchine unipolari Commutazione e fenomeni di reazione Diversi modi di eccitazione e regolazione Caratteristiche e coefficienti di rendimento Accoppiamento Alternatori: loro parti essenziali Diversi tipi di alternatori Reazione di armatura Alternatori monofasi e polifasi Alternatori trifasi con collegamento a stella ed a triangolo Curve caratteristiche Coefficienti di rendimenti Accoppiamento.

Motori principio delle riversibilità nelle macchine dinamo-elettriche Motori elettrici a corrente continua variamente eccitati Loro proprietà e regolazione Coefficienti di rendimento Motori a corrente alternata, sincroni ed a collettori: loro funzionamento e rendimento.

Trasformatori Teoria elementare dei trasformatori statici Principali tipi di trasformatori Monofasi e polifasi e loro accoppiamento in parallelo Coefficiente di rendimento Partitori elettrici Trasformatori di misura Trasformatori rotanti Convertitori.

Trasmissione e distribuzione di energia Varii sistemi di distribuzione, particolarità distintive Calcolo degli elementi essenziali.

Centrali generatrici per corrente continua ed alternata a motori termici ed idraulici Quadri ed apparecchi di manovra, di regolazione, di protezione.

Stazioni ricevitrici Stazioni a corrente continua con o senza accumulatori Stazioni a corrente alternata e cabine di trasformazione Stazioni convertitrici.

Illuminazione elettrica Generalità Lampade ad arco o ad incandescenza Lampade speciali Consumi specifici Norme di distribuzione e di impianto.

Locomozione elettrica Generalità Sistemi vari di trazione Generalità descrittive Accessori di impianto (Linee, organi di presa, regolazione).

Telegrafia e segnalazione elettrica Sistemi principali Apparecchi più comuni e particolarità relative.

Riscaldamento elettrico industriale.

Esercizio pratico degli impianti Prevenzione infortuni Norme di soccorso di urgenza.

d) *Cultura generale*:

Matematica (da svilupparsi prevalentemente in forma applicativa).

Le operazioni aritmetiche tutte con numeri interi, frazionari e decimali.

Calcolo letterale algebrico Equazioni di primo e secondo grado.

Calcolo logaritmico.

Geometria piana Retta, angoli, triangoli, poligoni, circonferenza.

Geometria solida Angoli diedri e poliedri, solidi, comuni, superfici e volumi.

Trigonometria rettilinea fino alla risoluzione dei triangoli.

Geometria descrittiva Proiezioni ortogonali Prospettiva, prospettiva parallela, piani quotati, proiezioni assonometriche, penetrazione fra poliedri e solidi.

Fisica e chimica.

Proprietà generali dei corpi Peso specifico e densità.

Nozioni di idrostatica Aerostatica Acustica Ottica Termologia.

Principi essenziali, leggi fondamentali Applicazioni industriali pratiche relative.

Fenomeni chimici Atomi e molecole Valenza Acidi, Sali, basi.

Ossigeno Azoto Aria Acqua.

Cloro Zolfo Carbonio Composti relativi.

Combustibili industriali naturali ed artificiali.

Metalli principali, ferro, rame, piombo, nichelio, stagno, zinco, alluminio, argento, oro, platino.

Le principali leghe industriali.

I principali fenomeni dell'elettrochimica con speciale riferimento alle preparazioni industriali più diffuse.

e) *Nozioni di statistica*:

Statistica teoretica, generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; statistica applicata; statistica della popolazione e demografia, statistiche economiche.

Il Ministro: PACCIARDI

(1392)

Concorsi a sette e sei posti di disegnatore tecnico aggiunto nelle specialità tecnologico-meccanica e architettonico-edile (gruppo B, grado 11°) nel ruolo dei disegnatori tecnici di artiglieria e genio riservati al personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e le successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 6 dicembre 1940, n. 1663, concernente il riordinamento di alcuni ruoli organici del personale civile dell'Amministrazione della guerra;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, riguardante la riforma della legge 21 agosto 1921, n. 1312, relativa all'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti in Africa orientale delle provvidenze a favore degli invalidi, degli orfani, e congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi, agli orfani ed ai congiunti dei caduti della guerra 1940-43, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni, riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità militari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici a favore dei reduci;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati prima della entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, riguardante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 421, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa Italiana, in data 10 giugno 1948, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi dell'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali a favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, riguardante l'istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, riguardante norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Vista la legge 5 giugno 1951, n. 376, recante norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, concernente la determinazione dell'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 11 aprile 1950, n. 130, concernente miglioramenti economici ai dipendenti statali;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 5747/12106.2.9 del 16 aprile 1951;

Visto il regio decreto 17 ottobre 1935, n. 1936, sul reclutamento dei disegnatori di artiglieria e genio.

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti concorsi per esami ai sottonotati posti di grado 11°, gruppo *B*, nel ruolo di disegnatori tecnici di artiglieria e genio riservati al personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, di cui alle premesse:

1) disegnatore tecnico aggiunto nella specialità tecnologico-meccanica, posti n. 7;

2) disegnatore tecnico aggiunto nella specialità architettonico-edile, posti n. 6.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente bando si prescinde dal limite massimo di età previsto dalle disposizioni vigenti.

Art. 2.

Al concorso possono prendere parte coloro che siano muniti del titolo di studio di cui al n. 1 del successivo art. 4.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate dei documenti indicati nel successivo art. 4 devono pervenire al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali Ufficio del personale civile di ruolo) entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalle domande deve risultare:

1) cognome e nome, paternità luogo e data di nascita del candidato;

2) domicilio;

3) indirizzo cui si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

4) elenco dei documenti allegati.

I candidati che si trovino alle armi devono, altresì, indicare il recapito della loro abitazione civile anteriormente al richiamo alle armi.

Non sono prese in considerazione le domande che siano pervenute al Ministero dopo il termine sopraindicato, sebbene presentate in tempo utile agli uffici postali e ad altro ufficio anche se militare, oppure che siano insufficientemente documentate, e non è per alcun motivo consentito ai concorrenti di far riserva di presentare alcuno dei suddetti documenti oltre il cennato termine di sessanta giorni.

I concorrenti che risiedano in territorio non metropolitano possono essere ammessi al concorso se entro il termine sopra fissato, abbiano fatto pervenire almeno la domanda a questo Ministero, purchè essi producano, entro trenta giorni successivi, i documenti prescritti.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato, ad eccezione del titolo di studio originale.

Art. 4.

A corredo delle domande debbono essere uniti i seguenti documenti:

1. Diploma originale di abilitazione a perito tecnico conseguito presso un istituto di istruzione professionale o presso un istituto industriale oppure licenza di istituto industriale, conseguita secondo il precedente ordinamento scolastico per gli aspiranti ai posti di disegnatore tecnico aggiunto della specialità tecnologico-meccanica.

Diploma originale di maturità artistica conseguito presso un liceo artistico oppure abilitazione tecnica in agrimensura, oppure abilitazione a perito edile conseguita presso un istituto industriale per gli aspiranti ai posti di disegnatore tecnico aggiunto della specialità architettonico-edile.

In sostituzione del diploma gli interessati possono anche esibire copia del medesimo autenticata dal notaio, su carta da bollo da L. 40 o certificato provvisorio rilasciato dall'istituto presso il quale il candidato ha conseguito il diploma, dal quale deve risultare che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma stesso. La firma del notaio deve essere debitamente legalizzata dalla competente autorità giudiziaria.

2. Certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un ufficiale medico in servizio presso enti, corpi o stabilimenti militari dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

La firma dell'ufficiale medico deve essere vidimata dalla autorità militare dalla quale lo stesso dipende.

L'Amministrazione può sottoporre eventualmente i candidati ad altri accertamenti sanitari.

Sono, in ogni caso, dispensati dal produrre il certificato medico gli invalidi di guerra i quali però a norma dell'art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375, verranno sottoposti a visita sanitaria presso un ospedale militare da uno speciale Collegio medico a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dall'Opera nazionale degli invalidi di guerra.

3. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o del foglio matricolare (per i sottufficiali e per i militari di truppa) annotata delle eventuali benemerenze di guerra e munita della marca da bollo da L. 40, sul primo foglio, e da L. 32 su ogni intercalare.

Coloro che, pure avendo concorso alla leva, non hanno ancora prestato servizio militare, debbono presentare, se siano stati dichiarati idonei, copia del foglio matricolare; se siano stati, invece, riformati o mandati rivedibili, debbono produrre il certificato dell'esito di leva da rilasciarsi dal commissario di leva, su carta bollata da L. 24.

4. Copia dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende e munita della prescritta marca da bollo da L. 40, sul primo foglio e da L. 32 su ogni intercalare.

5. Stato di famiglia su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal Sindaco del Comune di abituale residenza dell'aspirante e debitamente legalizzato.

Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole.

I candidati nella domanda di ammissione dovranno indicare il numero e la data di rilascio del libretto ferroviario di cui i candidati stessi sono in possesso. Tale libretto dovrà essere esibito nelle prove di esame, per la identificazione di ciascun candidato.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei

congiunti dei caduti in guerra, e assimilati, dei decorati al valor militare ed al merito di guerra, dei feriti in guerra dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati debbono produrre, inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 la dichiarazione, su carta da bollo da L. 24, di cui alla circolare n. 588 del giornale militare ufficiale 1922;

b) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 la dichiarazione (su carta bollata da L. 24) da rilasciarsi ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937;

c) gli ex combattenti della guerra 1940-43 della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) ed i militari e militarizzatti catturati dai tedeschi o da giapponesi, a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 24, di cui alla circolare 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

d) i mutilati e invalidi di guerra o della lotta di liberazione, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato sul mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra);

e) i mutilati ed invalidi per servizio il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità;

f) gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto;

g) gli orfani dei caduti per servizio il mod. 69-*ter* (su carta da bollo da L. 24), rilasciato a nome del padre del candidato dall'Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto;

h) i figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, la dichiarazione mod. 69, rilasciata in carta da bollo da L. 24 dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) a nome del padre del candidato oppure un certificato, su carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto;

i) figli dei mutilati e degli invalidi per servizio il mod. 69-*ter*, su carta da bollo da L. 24, rilasciato a nome del padre del candidato dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24.

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

n) i decorati al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi per meriti di guerra, l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza (su carta da bollo da L. 24);

p) i reduci dalla deportazione l'attestazione del prefetto della Provincia ove risiedono (art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27).

Il certificato medico, lo stato di famiglia, la copia dello stato matricolare (servizi civili) devono essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma, e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Art. 6.

Il Ministro può negare con provvedimento non motivato insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 7.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice e verrà designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Roma e consisteranno nelle prove di cui al programma annesso al presente decreto.

La data degli esami sarà indicata agli interessati mediante lettera raccomandata.

Art. 9.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte e di quelle pratiche saranno osservate le disposizioni degli artt. 35, 36, 37 del regio decreto 10 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 10.

Per essere ammessi alla prova orale occorre aver riportato una media di sette decimi nelle prove scritte ed in quelle grafiche non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte ed in quelle grafiche e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno ossevate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934,

n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modifiche.

Art. 11.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

Art. 12.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti dichiarati idonei.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel giornale militare ufficiale e nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio d'amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che, allo scadere del periodo di prova, fossero, invece, a giudizio del Consiglio d'amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio d'amministrazione medesimo di prorogare la prova di altri sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficieranno delle esenzioni dal servizio di prova e conseguiranno la nomina in ruolo.

Art. 14.

Al personale assunto in prova, a termine dell'articolo precedente, saranno corrisposti, durante il periodo di prova, un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 11°, secondo le vigenti disposizioni, e gli altri assegni accessori di diritto.

Rimane sempre salvo il diritto al trattamento previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 44, ed a quello di cui all'art. 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 dicembre 1951

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1952
Registro Esercito n. 11, *foglio n.* 359. — TEMPESTA

PROGRAMMA PER GLI ESAMI DI CONCORSO

A) *Specialità tecnologico-meccanica.*

PROVE GRAFICHE

1. — *Progetto di sviluppo di meccanismi.*

Dato lo schizzo di larga indicazione di un congegno, sviluppare l'idea meccanica, calcolare le dimensioni degli organi essenziali e procedere alla compilazione degli schizzi atti alla riproduzione.

Il candidato dovrà, in particolareggiata esposizione scritta, illustrare il concetto seguito, chiarire la soluzione adottata ad esporre le calcolazioni compiute per il dimensionamento strutturale dei vari elementi costituenti il congegno.

La relazione scritta darà prova della capacità ad esprimersi del candidato in forma chiara e propria; gli schizzi allegati costituiranno saggio dell'abilità professionale grafica del candidato.

2. — *Disegno di rilievo dal vero di parti di macchine.*

Dato al vero un meccanismo, od elemento di macchina, ricavare il disegno costruttivo quotato, completo nelle varie rappresentazioni, in modo che possa servire alla sicura riproduzione di officina.

3. — *Disegno geometrico e geometria descrittiva.*

Risolvere uno o più problemi relativi alle seguenti nozioni di disegno geometrico o geometria descrittiva:

1) costruzione sui triangoli e quadrilateri - divisione della circonferenza poligoni regolari inscritti e circoscritti poligoni stellati, costruzione grafica delle elisse, della iperbole, della parabola, di curve a più centri, della spirale, dell'elica, evolventi, cicloidi, epicicloidi, ipocicloidi.

Copia riduzione e ingrandimento di disegni saggio delle scritture in uso.

2) proiezioni ortogonali, prospettiva e prospettiva parallela.

Rappresentazione grafica per mezzo delle proiezioni ortogonali e rappresentazione prospettiva dei solidi più comuni.

Proiezione assonometriche intersezioni di superfici diverse.

Penetrazione dei poliedri fra loro e nei solidi più comuni (sfera, cilindro, cono) superfici di rivoluzioni, superfici rigate, ombre.

Proiezioni con metodo dei piani quotati.

N.B. — La durata delle prove grafiche è fissata in sei ore.

PROVA ORALE

1. — *Cultura tecnica.*

Nozioni di meccanica applicata alle costruzioni e resistenza dei materiali.

Forze e loro rappresentazione grafica composizione e decomposizione momenti coppie centro di gravità e sua determinazione per linee, superficie e volumi più comuni.

Moto uniforme vario rotatorio oscillatorio elementi essenziali e caratteristici.

Macchine semplici ingranaggi trasmissioni.

Leggi fondamentali della dinamica.

Azioni deformanti (trazione, compressione, taglio, flessione e azione combinata). Applicazioni relative.

Caldaie motrici a vapore motrici a scoppio motrici e macchine idrauliche.

Cenni sulla produzione del ferro e dell'acciaio e sulla tecnologia del lavoro a caldo e con macchine a truciolo.

Macchine utensili per la lavorazione del legno.

2. — *Cultura generale.*

a) Matematica, fisica, chimica, elettricità.

Matematica:

le operazioni aritmetiche tutte con numeri interi frazionari e decimali calcolo letterale ed algebrico equazioni di primo e secondo grado calcolo logaritmico.

geometria piana: retta angoli triangoli poligoni circonferenza.

geometria solida: angoli dietri e poliedri solidi comuni misure di superficie e volumi.

trigonometria rettilinea: sino alla risoluzione dei triangoli.

Fisica, chimica ed elettricità:

fisica proprietà generale dei corpi e proprietà dei solidi peso specifico e densità;

cenni di idrostatica aerostatica acustica ottica termologia magnetismo elettrostatica elettrodinamica principi essenziali leggi fondamentali applicazioni industriali pratiche relative;

chimica fenomeni chimici atomi e molecole valenza - acidi sali basi idrogeno ossigeno azoto aria acqua cloro zolfo carbonio composti relativi;

Metalli principali ferro rame piombo nichelio stagno zinco alluminio argento oro platino. Le principali leghe.

b) Nozioni di statistica:

Statistica teoretica generalità i dati statistici i metodi statistici le leggi statistiche statistica applicata statistica della popolazione e demografia statistiche economiche.

B) *Specialità architettonico-edile*

PROVE GRAFICHE

1. — *Disegno architettonico.*

Il tema verterà sullo studio del prospetto e la formazione di piante e sezioni di un edificio destinato ad uso militare, di cui sarà data la pianta schematica del pianterreno e le altezze dei vari piani: oppure saranno date le indicazioni fondamentali a ben precisarne la struttura, la forma, la destinazione ed il numero degli ambienti che deve avere.

Il candidato dovrà dar prova di saper applicare all'edificio una conveniente decorazione architettonica ed una appropriata e razionale distribuzione degli ambienti.

Inoltre il candidato compilerà una particolareggiata descrizione dell'edificio che servirà a dare la prova della sua capacità ad esprimersi in forma chiara e propria.

2. — *Disegno topografico.*

Il tema consisterà:

a) nel ricavare il profilo longitudinale e le sezioni trasversali di una strada o di un canale o corso d'acqua di cui si conoscono il tracciato, le distanze e le quote dei punti della livellazione o la planimetria a curve di livello;

b) nel tracciare sopra un piano quotato una strada, ricavarne i profili trasversali e longitudinali;

c) nell'esecuzione di un disegno a curve di livello, dati i profili altimetrici e le sezioni strasversali del terreno; e nel tracciare il profilo altimetrico del terreno secondo una o più date rette di un piano quotato od a curve di livello.

3. — *Disegno geometrico e geometria descrittiva.*

Il candidato risolverà uno o più dei problemi relativi alle seguenti nozioni di disegno geometrico e geometria descrittiva:

1) costruzione sui triangoli e quadrilateri divisione della circonferenza poligoni regolari iscritti e circoscritti poligoni stellati costruzione grafica delle elisse dell'iperbole della parabola di curva a più centri della spirale della elica.

Evolventi cicloidi epicicloidi ipocicloidi.

Copia riduzione e ingrandimento di disegni saggi delle scritture in uso.

Combinazioni geometriche ornamentali;

2) Proiezioni ortogonali prospettiva e prospettiva parallela.

Rappresentazione grafica per mezzo delle proiezioni ortogonali e rappresentazione prospettiva dei solidi più comuni.

Proiezioni assonometriche.

Intersezioni di superfici diverse penetrazione dei poliedri più semplici fra loro e nei solidi più comuni (sfera, cilindro, cono).

Superfici di rivoluzione: superfici rigate ombre.

Proiezioni col metodo dei piani quotati.

N.B. — La durata delle prove grafiche è fissata in sei ore.

PROVA ORALE

1. — *Cultura tecnica.*

Topografia planimetria tracciamento di allineamenti e di curve. Rilievo dei terreni con scopi e longimetri calcolo della loro superficie ed esecuzione del disegno.

Rilevamento di un terreno con le poligonali. Rilievo dei fabbricati.

Altimetria generalità livellazione e strumenti per rilievi altimetrici profili longitudinali sezioni trasversali piani quotati ed a curve di livello pendenza di una retta e di un piano scala di pendenza pendenza di un terreno rappresentato a curva di livello.

Agrimensura Valutazione della superficie dei terreni trasformazione e riduzione delle aree divisione e permutazione delle aree planimetro polare e suo uso.

Disegni scale di riduzioni numeriche e grafiche scale ticoniche riduzione lineare e superficiale dei disegni trasformazione di scale riporto e misure degli angoli nel disegno pantografo e suo uso - strumenti per il disegno topografico lumeggiamento e grosseggio dei disegni tinte e segni convenzionali segni catastali.

Costruzioni:

Classificazione dei terreni in rapporto alla loro consistenza pietre naturali (classifica ed uso) laterizi (classifica ed uso) murature di pietrame di laterizi e miste costruzioni in pietra da taglio volte semplici e composte (loro suddivisione struttura centinatura) solai in ferro e laterizi soffitti in piano e centinati loro struttura copertura degli edifici varie specie di copertura grossa e piccola armatura di legname capriate in legno e metalliche vari tipi di capriate;

Pavimenti scale struttura in cemento armato (piattebande pilastri solai ecc.);

Legnami e loro impiego congiunzione dei legnami - connessioni semplici e composte denominazione e forma dei tagli e degli incastri che si fanno per assicurare le congiunzioni uso dei legnami nelle parti completive degli edifici ferro ed altri metalli che si impiegano nelle costruzioni giunzione ed unione dei ferri nelle diverse armature;

Nozioni generali della struttura e sulle parti dei ponti e ponticelli in muratura, in legname, in ferro, sulla struttura delle strade e loro rappresentazione grafica;

Tombini fognature gallerie condutture d'acqua potabile e di distribuzione nell'interno degli edifici.

2. — *Cultura generale.*

Matematica:

le operazioni aritmetiche tutte con numeri interi, frazionari e decimali calcolo letterale ed algebrico equazione di primo e secondo grado calcolo logaritmico.

Geometria piana:

retta angoli triangoli poligoni circonferenza.

Geometria solida:

angoli diedri poliedri solidi comuni misure di superfici e volume.

Trigonometria rettilinea, fino alla risoluzione dei triangoli.

Fisica, chimica ed elettricità:

Fisica:

proprietà generale dei corpi e proprietà dei solidi peso specifico e densità cenni di idrostatica aerostatica acustica ottica termologia magnetismo elettrostatica elettrodinamica.

principi essenziali leggi fondamentali applicazioni industriali pratiche relative.

Chimica:

fenomeni chimici atomi e molecole valenza acidi sali basi idrogeno ossigeno azoto aria acqua;

cloro solfo carbonio composti relativi.

Metalli principali

ferro rame piombo nichelio stagno zinco alluminio argento oro platino. Le principali leghe.

3. — *Nozioni di statistica* (vedasi programma degli esami di concorso per la specialità tecnologico-meccanica).

Il Ministro: PACCIARDI

(1393)

Concorso a quaranta posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio in prova (gruppo B, grado 11°).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto l'art. 11 della legge 11 marzo 1926, n. 400, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti;

Visto l'art. 19 del testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con regio decreto 23 febbraio 1928, n. 327;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, concernente la temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, riguardante la riforma della legge 21 agosto 1921, n. 1312, relativa all'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti

ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale delle provvidenze a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi, agli orfani e ai congiunti dei caduti della guerra 1940-43, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente, e successive estensioni;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni, riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni, a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, riguardante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ad interim per l'Africa Italiana in data 10 giugno 1948, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, concernente il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, che approva il regolamento di esecuzione del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, riguardante la istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 5 giugno 1951, n. 376, recante norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, riguardante norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, concernente la determinazione dell'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 11 aprile 1950, n. 130, concernente miglioramenti economici ai dipendenti statali;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 5747/12106.2.9 del 16 aprile 1951;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quaranta posti di capotecnico aggiunto di artiglieria e genio in prova (gruppo *B*, grado 11°).

Art. 2.

I concorrenti devono essere muniti del titolo di studio indicato nel n. 1 dell'art. 4 e devono aver compiuto, alla data del presente decreto, l'età di anni 18 e non oltrepassata quella di anni 33.

Detto limite massimo di età è elevato:

1) di anni cinque:

per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero, in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o che siano stati partigiani combattenti o cittadini deportati dal nemico, nonchè per coloro ai quali siano stati estesi i benefici previsti dalle disposizioni vigenti a favore dei combattenti;

2) per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, il limite di età è protratto al 44° anno.

Per coloro che rivestano la qualità di mutilati o invalidi di guerra, mutilati od invalidi della lotta di liberazione, per coloro ai quali siano stati estesi i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei mutilati od invalidi di guerra, il limite di età è protratto fino al compimento del 45° anno di età.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopraindicati limiti massimi di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1936 ed il 9 agoso 1944, purchè essi, giusta l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non superino il 45° anno di età.

Il limite massimo di età è elevato a 45 anni anche nei confronti di coloro che abbiano riportato, per il comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Questo ultimo beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Il limite massimo di età è altresì elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quella prevista dalle disposizioni anzidette, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo.

Dal presente concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate dei documenti indicati nel successivo art. 4, devono pervenire al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali Ufficio del personale civile di ruolo) entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalle domande deve risultare:

1) cognome e nome, paternità, luogo e data di nascita del candidato;

2) domicilio;

3) indirizzo cui si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

4) elenco dei documenti allegati.

I candidati che si trovino alle armi devono, altresì, indicare il recapito della loro abituale residenza civile anteriormente al richiamo alle armi.

Non sono prese in considerazione le domande che siano pervenute al Ministero dopo il termine suindicato, sebbene presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio anche se militare oppure che siano insufficientemente documentate, e non è per alcun motivo consentito ai concorrenti di far riserva di presentare alcuno dei suddetti documenti oltre il cennato termine di sessanta giorni.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano possono essere ammessi al concorso se, entro il termine sopra fissato, abbiano fatto pervenire almeno la domanda a questo Ministero, purchè essi producono entro trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altra Amministrazione dello Stato, ad eccezione del titolo di studio orginale.

Art. 4.

A corredo delle domande debbono essere uniti i seguenti documenti:

1. Diploma originale di abilitazione del corso superiore di istituto tecnico (sezione industriale) oppure di licenza di istituto tecnico (sezione industriale) o di istituto industriale conseguita secondo il precedente ordinamento scolastico.

In sostituzione del diploma gli interessati possono anche esibire copia del medesimo autenticata dal notaio, su carta da bollo da L. 40, o certificato provvisorio rilasciato dall'Istituto presso il quale il candidato ha conseguito il diploma, dal quale deve risultare che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma medesimo. La firma del notaio deve essere debitamente legalizzata dalla competente autorità giudiziaria.

2. Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, debitamente legalizzato.

3. Certificato su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano.

4. Certificato su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici. I minori degli anni 21 devono esibire una dichiarazione dalla quale risulta che non sono incorsi in nessuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei suddetti diritti.

5. Certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 85, debitamente legalizzato.

6. Certificato di buona condotta morale e civile, rilasciato su carta da bollo da L. 24 dal sindaco del Comune ove il concorrente risieda da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

7. Certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un ufficiale medico in servizio presso enti, corpi o stabilimenti militari, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

La firma dell'ufficiale medico deve essere vidimata dall'autorità militare da cui lo stesso dipende.

L'Amministrazione può sottoporre eventualmente i candidati ad altri accertamenti sanitari.

Sono, in ogni caso, dispensati dal produrre il certificato medico gli invalidi di guerra i quali però, a norma dell'art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375, verranno sottoposti a visita sanitaria presso un ospedale militare da uno speciale Collegio medico a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra

8. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) annotata delle eventuali benemerenze di guerra e munita della marca da bollo da L. 40, sul primo foglio, e da L. 32 su ogni intercalare.

Coloro che, pure avendo concorso alla leva, non hanno ancora prestato servizio militare, debbono presentare, se siano stati dichiarati idonei, copia del foglio matricolare, se siano stati invece, riformati o mandati rivedibili, debbono produrre il certificato dell'esito di leva da rilasciarsi dal Commissario di leva, su carta bollata da L. 24.

9. Copia dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende e munita della prescritta marca da bollo da L. 40, sul primo foglio, e da L. 32 su ogni intercalare.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione.

10. Stato di famiglia su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza dell'aspirante e debitamente legalizzato.

Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

11. Fotografia di data recente (da applicarsi su carta da bollo da L. 32) con la firma del concorrente debitamente autenticata dal sindaco o da un notaio (la firma del sindaco o del notaio deve essere debitamente legalizzata) a meno che il concorrente stesso sia provvisto del libretto ferroviario, nel qual caso egli deve indicare il numero e la data di rilascio o di conferma del libretto stesso.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, ai congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare ed al merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, gli interessati debbono produrre, inoltre, a corredo della domanda di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918 la dichiarazione, su carta da bollo da L. 24, di cui alla circolare n. 588 del giornale militare ufficiale 1922;

b) coloro che hanno partecipato alle operazioni svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 la dichiarazione (su carta da bollo L. 24) da rilasciarsi, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1947;

c) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) ed i militari e militarizzati catturati dai tedeschi o dai giapponesi, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 24 di cui alla circolare 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

d) i mutilati e gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra);

e) i mutilati od invalidi per servizio il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità;

f) gli orfani di guerra o della lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto;

g) gli orfani dei caduti per servizio il mod. 69-*ter* (su carta da bollo da L. 24), rilasciato a nome del padre del candidato dall'Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto;

h) i figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, la dichiarazione mod. 69, rilasciata in carta da bollo da L. 24 dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) a nome del padre del candidato, oppure un certificato, su carta bollata da L. 24 dal sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto;

i) i figli dei mutilati o degli invalidi per servizio il mod. 69-*ter*, su carta da bollo da L. 24, rilasciato a nome del padre del candidato dall'Amministrazione, al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legisla-

tivo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, in carta bollata da L. 24

n) i decorati al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra, l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza (su carta da bollo da L. 24);

p) i reduci dalla deportazione l'attestazione del prefetto della Provincia ove risiedono (art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27).

I certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziario, e di buona condotta devono essere in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti quattro certificati e l'estratto dell'atto di nascita i concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato. Ne sono parimenti dispensati i concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente o sottufficiali in servizio continuativo nelle Forze armate dello Stato (Esercito, Aeronautica, Marina, Guardie di finanza) nel qual caso, però, la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare deve essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Il certificato medico, lo stato di famiglia, la copia dello stato matricolare (servizi civili) e del certificato di dipendenza dall'Amministrazione dello Stato devono essere in data non anteriore a quella del presente decreto.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengono (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti, in carta bollata. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità di pubblica sicurezza possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita e i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico purchè in ciascun atto si faccia constare della povertà dell'interessato, mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza, da prodursi insieme con i documenti dell'interessato medesimo.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma, e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Art. 6.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 7.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e verrà designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Roma e consisteranno nelle prove di cui al programma annesso al presente decreto.

La data degli esami sarà comunicata agli interessati mediante lettera raccomandata.

Art. 9.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento della prova scritta e grafica saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 10.

Per essere ammessi alla prova orale occorre aver riportato una media di sette decimi nelle prove scritte e grafiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e grafiche e dal punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modifiche.

Art. 11.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

Art. 12.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti dichiarati idonei.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel giornale militare ufficiale e nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11°

Coloro che, allo scadere del periodo di prova fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare la prova di altri sei mesi.

Art. 14.

Al personale assunto in prova a termine dell'articolo precedente, saranno corrisposti durante il periodo di prova, un'assegno lordo mensile, pari ad un dodice-

simo dello stipendio annuale del grado 11°, secondo le vigenti disposizioni e gli altri assegni accessori di diritto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 dicembre 1951

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1952
Registro Esercito n. 11, *foglio n.* 358. — TEMPESTA

PROGRAMMA PER GLI ESAMI DI CONCORSO

PROVE SCRITTE E GRAFICHE

1. *Prova pratica di organizzazione di lavoro.*

Dato un manufatto da allestire (su disegno o campione), diagrammare la lavorazione, stabilendo le successive fasi di esecuzione, ripartendo fra gli operai gli schizzi dei singoli tempi del ciclo, completi di tutte le indicazioni occorrenti ad una distribuzione razionale, macchine ed attrezzi di lavoro più adatti, eventuali abbozzi di forza pezzi o maschere, velocità di lavoro, durata presunta di esecuzione, ecc.

Prestabilire le modalità per il controllo e la verifica dei pezzi allestiti e le attrezzature occorrenti.

Il candidato dovrà, in particolareggiata esposizione scritta, illustrare il concetto seguito e delucidare il processo adottato. Tale relazione servirà anche a dar prova della capacità del candidato ad esprimersi in forma chiara e propria.

2. *Prova scritta di cultura generale* (*matematica*).

Consisterà in tre esercizi rispettivamente di algebra, geometria e trigonometria, sulle materie di cui al programma contemplato dalla lettera *d*) della prova orale (sarà consentito l'uso delle sole tavole dei logaritmi).

3. *Prova grafica di disegno lineare.*

Esecuzione da campione e preferibilmente a mano libera di schizzi rappresentanti un manufatto modello nelle sue varie viste e sezioni, da compilarsi con la chiarezza necessaria a permettere la sicura interpretazione da chi potrebbe essere chiamato a riprodurlo (il candidato dovrà disporre solo di un compasso a nonio, riga lunga, due squadrette, doppio decimetro, lapis e gomma).

N.B. — La durata delle prove scritte e grafica è fissata in sei ore.

PROVA ORALE

a) *Tecnologia e meccanica teorica e pratica.*

Legnami da lavoro. Qualità varie e caratteri relativi.

Malattie e difetti dei legnami. La stagionatura naturale ed artificiale. Conservazione del legname. Lavorazione a mano ed a macchina dei legnami. Assortimento e misure commerciali.

Colori naturali ed artificiali. Colori fondamentali. Vernici. Verniciatura.

Le lavorazioni di fonderia (acciaio, ghisa, metalli ricchi e leghe).

Le lavorazioni di prima trasformazione: fucinatura, stampatura, laminazione, trafilatura, saldature.

I trattamenti termici.

Tecnologia meccanica dei metalli generalità sulle loro lavorazioni tracciatura sistemi di misure e di controllo prove collaudi dei materiali metallici.

Lavorazione a freddo dei metalli Macchine utensili Attrezzeria Organizzazione ed impianto.

La tecnologia della carta, delle fibre tessili, pelli e cuoiami.

Lubrificanti Lacche, mastici.

Preparazione della vernice.

Materiale da costruzione, calce, gessi, cementi, materiali laterizi, materiali refrattari.

b) *Meccanica* (da svilupparsi prevalentemente in forma applicativa).

Forze e loro rappresentazione Composizione e scomposizione.

Momenti Coppie Centro di gravità Applicazioni relative Macchine semplici.

Cinematica Moto uniforme Vario Rotatorio oscillatorio elementi essenziali e leggi caratteristiche.

Dinamica leggi fondamentali Massa Momento di inerzia Urto dei corpi Applicazioni relative.

Resistenza dei materiali Azioni deformanti Macchine per misura Rappresentazione grafica Applicazioni per casi semplici di calcoli di costruzione.

Resistenze passive Leggi Coulomb Attrito (striscio, volvente e nei perni) Rigidezza degli organi flessibili Resistenza del mezzo Problemi di applicazione a casi pratici.

Trasmissioni Generalità e teoremi fondamentali (puleggie, ruote di frizione e dentale).

Vari sistemi di trasmissione (cinghie, corde, catene, biella, parallelogrammi, eccentrici, camme, arpionismi).

Meccanica applicata ai meccanismi semplici Equazione del lavoro Rendimento Freni Volanti e regolatori.

Generatori di vapore Fornelli delle caldaie a vapore Disposizioni per la combustione ad olio pesante Camino e sue dimensioni pratiche Tiraggio forzato Varii tipi di caldaie Accessori relativi (alimentatori, economizzatori, separatori, riduttori, epuratori).

Macchine termiche Diagrammi e rendimento Calcolo della potenza del consumo Macchine ad espansione multipla Distribuzione, espansione, condensazione: Congegni e soluzioni varii, diagrammi relativi. Turbine a vapore dei diversi tipi. Generalità sulle macchine a scoppio ed a combustione. Miscugli detonanti Gassogeni e carburatori Calcolo dei principali organi della macchina.

Nozioni pratiche di idrodinamica. Teorema di Bernouilli Classifica e portata delle bocche Moto dell'acqua nei canali e nei tubi e leggi relative Condotte forzate Canali industriali Cenni sulla alimentazione idraulicameccanica urbana.

Macchine idrauliche Ruote, turbine, pompe, costruzione generica, organi accessori, criteri di impiego.

Norme di impianto delle macchine termiche e idrauliche con i relativi servizi complessivi.

Trazione meccanica Resistenza al moto Trazione e aderenza Effetto della pendenza Influenza delle curve Effetto utile e potenza motrice Cenni generali sui tipi più comuni di locomotive ferroviarie e di locomotive stradali L'automobile e la sua costituzione (Organi e congegni, funzioni relative e dati pratici di calcolazione).

Locomozione dell'aria Esame sommario dei diversi tipi di dirigibili, di velivoli Diversi tipi di motori.

Prove e collaudi Freni dinamometrici Dinamometrici di trasmissione Prove delle caldaie a vapore, a freddo e a caldo Collaudo e prova di macchine termiche ed idrauliche Norme ed apparecchi per la prevenzione degli infortuni.

c) *Nozioni di elettrotecnica*:

Magnetismo Fondamenti sperimentali Leggi di Coulomb Massa e forza magnetica Corpi magnetici Campo magnetico terrestre Declinazione ed inclinazione Bussole Potenziale magnetico Distribuzione di masse magnetiche Intensità di magnetizzazione Lamina magnetica Induzione, suscettibilità e impermeabilità magnetiche Lavoro di magnetizzazione Cicli di isteresi Proprietà magnetica del ferro, dell'accaio e della ghisa Forza portante delle calamite.

Elettrostatica Fondamentali sperimentali Masse e forze elettriche Unità da carica Leggi dell'equilibrio elettrico Campi elettrici Potenziale elettrico Unità di capacità Condensatori: loro energia potenziale e loro accoppiamento. Macchine elettrostatiche.

Elettrodinamica - Corrette elettrica Forza motrice Unità di corrente Resistenza elettrica Legge di Ohm Unità di resistenza Principi di Kirchoff Circuiti derivati Raggruppamenti delle resistenze Fenomeni calorifici, luminosi ed eletrolitici delle correnti Leggi relative Pile Accumulatori Applicazioni industriali correnti Elettromagnetismo Principio dell'equivalenza Campi magnetici Prodotti delle correnti elettriche Teoria di circuito elettrico contenuta in un campo magnetico Forze esercitate dai campi magnetici e sui condutori percorsi da correnti.

Induzione elettromagnetica Espressione della forza elettromotrice e della quantità di elettricità indotta - Legge di Lens Fenomeni di mutua ed autoinduzione Unità di induttanza Rocchetto di Ruhmkorff Energia potenziale ed elettromagnetica.

Misure elettriche Concetti fondamentali intorno alle misure delle grandezze elettriche Unità del sistema assoluto C.G.S. e del sistema pratico Misure delle correnti Galvanometri Elettrodinamometri Voltametri Amperometri industriali e loro verifica Misura della differenza di potenziale

Elettrometri Voltametri industriali e loro verifica Misure delle forze elettromotrici Misura delle resistenze Ohmetri Misura della resistenza degli eletroliti Misura della potenza elettrica. Wattometri, contatori e loro verifica.

Misure magnetiche industriali Misura di induttanza Misure di capacità Fasometri Frequenzometri Misure fotometriche.

Correnti alternate Grandezze alternate sinusoidali e non sinusoidali Valore medio e valore efficace Correnti alternate nei circuiti contenenti resistenza, induttanza e capacità Potenza elettrica nei circuiti percorsi da correnti alternate Fattore di potenza Fenomeno di risonanza Impiego pratico dei condensatori.

Macchine dinamoelettriche per corrente continua Loro parti essenziali Diversi tipi di armature e di avvolgimenti per macchine bipolari e multipolari. Macchine unipolari Commutazione e fenomeni di reazione Diversi modi di eccitazione e regolazione Caratteristiche e coefficienti di rendimento Accoppiamento Alternatori, loro parti essenziali Diversi tipi di alternatori Reazione di armatura Alternatori monofasi e polifasi Alternatori trifasi con collegamento a stella ed a triangolo Curve caratteristiche Coefficienti di rendimento Accoppiamento.

Motori, principio della riversibilità delle macchine dinamo elettriche Motori elettrici a corrente continua variamente eccitati Loro proprietà e regolazione Coefficienti di rendimento Motori a corrente alternata, sincroni ed a collettore: loro funzionamento e rendimento.

Trasformatori Teoria elementare dei trasformatori statici Principali tipi di trasformatori monofasi e polifasi e loro accoppiamento in parallelo Coefficiente di rendimento Partitori elettrici Trasformatori di misura Trasformatori rotanti Convertitori.

Trasmissione e distribuzione di energia Vari sistemi di distribuzione, particolarità distintive Calcolo degli elementi essenziali.

Centrali generatrici per corrente continua ed alternata a motori termici ed idraulici Quadri ed apparecchi di manovra di regolazione, di protezione.

Stazione ricevitrice Stazioni a corrente continua con o senza accumulatori Stazioni a corrente alternata e cabina di trasformazione Stazioni convertitrici.

Illuminazione elettrica Generalità Lampade ad arco o ad incandescenza Lampade speciali Consumi specifici norme di distribuzione e di impianto.

Locomozione elettrica Generalità Sistemi vari di trazione Generalità descrittive Accessori di impianto (linee, organi di presa, regolazione).

Telegrafia e segnalazione elettrica Sistemi principali Apparecchi più comuni e particolarità relative.

Riscaldamento elettrico industriale.

Esercizio pratico degli impianti Prevenzione infortuni Norme di soccorso di urgenza.

a) *Cultura generale*:

Matematica (da svilupparsi prevalentemente in forma applicativa).

Le operazioni aritmetiche tutte con numeri interi, frazionari e decimail.

Calcolo letterale algebrico Equazioni di primo e secondo grado.

Calcolo logaritmico.

Geometria piana Retta, angoli, triangoli, poligoni, circonferenza.

Geometria solida Angoli diedri e poliedri, solidi, comuni, superfici e volumi.

Trigonometria rettilinea fino alla risoluzione dei triangoli.

Geometria descrittiva Proiezioni ortogonali, prospettiva, prospettiva parallela, piani quotati, proiezioni assonometriche, penetrazione fra poliedri e solidi.

Fisica e chimica.

Proprietà generali dei corpi . Peso specifico e densità.

Nozioni di idrostatica Aerostatica Acustica - Ottica Termologia.

Principi essenziali, leggi fondamentali Applicazioni industriali pratiche relative.

Fenomeni chimici Atomi e molecole Valenza Acidi, sali basi.

Ossigeno Azoto Aria Acqua.

Cloro Zolfo Carbonio Composti relativi.

Metalli principali, ferro, rame, piombo, nichelio, stagno, zinco, alluminio, argento, oro, platino.

Le principali leghe industriali.

I principali fenomeni dell'elettrochimica con speciale riferimento alle preparazioni industriali più diffuse.

e) *Nozioni di statistica*:

Combustibili industriali naturali ed artificiali.

Statistica teoretica, generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; statistica applicata; statistica della popolazione e demografia, statistiche economiche.

Il Ministro PACCIARDI

(1394)

Concorso a trentadue posti di vice ragioniere di artiglieria in prova (gruppo B, grado 11°)

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto l'art. 11 della legge 11 marzo 1926, n. 400, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti;

Visto l'art. 19 del testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti approvato con regio decreto 23 febbraio 1928, n. 327;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, concernente la temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, riguardante la riforma della legge 21 agosto 1921, n. 1312, relativa all'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente la applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale delle provvidenze a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi, agli orfani e ai congiunti dei caduti della guerra 1940-1943, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni, riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni, a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, riguardante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim, per l'Africa italiana; in data 10 giugno 1948, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, concernente il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, che approva il regolamento di esecuzione del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, riguardante la istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 5 giugno 1951, n. 376, recante norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, riguardante norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, concernente la determinazione dell'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 11 aprile 1950, n. 130, concernente miglioramenti economici ai dipendenti statali;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 5747/12 106.2.9 del 16 aprile 1951;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a trentadue posti di vice ragioniere di artiglieria in prova (gruppo *B*, grado 11°).

Art. 2.

I concorrenti devono essere muniti del titolo di studio indicato nel n. 1 dell'art. 4 e devono aver compiuto, alla data del presente decreto, l'età di anni 18 e non oltrepassata quella di anni 33.

Detto limite massimo di età è elevato:

1) di anni cinque:

per coloro che abbiano, partecipato nei reparti mobilitati delle Forze Armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero, in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o che siano stati partigiani combattenti o cittadini deportati dal nemico, nonchè per coloro ai quali siano stati estesi i benefici previsti dalle disposizioni vigenti a favore dei combattenti;

2) per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, il limite di età è protratto al 44° anno.

Per coloro che rivestano la qualità di mutilati o invalidi di guerra mutilati od invalidi della lotta di liberazione, per coloro ai quali siano stati estesi i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei mutilati od invalidi di guerra, il limite di età è protratto fino al compimento del 45° anno di età.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopraindicati limiti massimi di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1936 ed il 9 agosto 1944, purchè essi, giusta l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non superino il 45° anno di età.

Il limite massimo di età è elevato a 45 anni anche nei confronti di coloro che abbiano riportato, per il comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Quest'ultimo beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Il limite massimo di età è altresì elevato:

a) di anni 2 nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quella prevista dalle disposizioni anzidette, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo.

Dal presente concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate dei documenti indicati nel successivo articolo 4, devono pervenire al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali Ufficio del personale civile di ruolo) entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalle domande deve risultare:

1) cognome e nome, paternità, luogo e data di nascita del candidato;

2) domicilio;

3) indirizzo cui si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

4) elenco dei documenti allegati.

I candidati che si trovino alle armi, devono, altresì, indicare il recapito della loro abituale residenza civile anteriormente al richiamo alle armi.

Non sono prese in considerazione le domande che siano pervenute al Ministero dopo il termine suindicato, sebbene presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio anche se militare, oppure che siano insufficientemente documentate, e non è per alcun motivo consentito ai concorrenti di far riserva di presentare alcuno dei suddetti documenti oltre il cennato termine di sessanta giorni.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano possono essere ammessi al concorso se, entro il termine sopra fissato, abbiano fatto pervenire almeno la domanda a questo Ministero, purchè essi producano entro trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altra Amministrazione dello Stato, ad eccezione del titolo di studio originale.

Art. 4.

A corredo delle domande debbono essere uniti i seguenti documenti:

1. Licenza liceale o di istituto tecnico.

In sostituzione del diploma gli interessati possono anche esibire copia del medesimo autenticata dal notaio, su carta da bollo da L. 40 o certificato provvisorio rilasciato dall'istituto presso il quale il candidato ha conseguito il diploma, dal quale deve risultare che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma medesimo. La firma del notaio deve essere debitamente legalizzata dalla competente autorità giudiziaria.

2. Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, debitamente legalizzato.

3. Certificato su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano.

4. Certificato su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici.

I minori degli anni 21 devono esibire una dichiarazione dalla quale risulti che non sono incorsi in nessuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei suddetti diritti;

5. Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 35, debitamente legalizzato;

6. Certificato di buona condotta morale e civile, rilasciato su carta da bollo da L. 24, dal sindaco del Comune ove il concorrente risieda da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

7. Certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un ufficiale medico in servizio presso enti, corpi o stabilimenti militari, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

La firma dell'ufficiale medico deve essere vidimata dalla autorità militare da cui lo stesso dipende.

L'Amministrazione può sottoporre eventualmente i candidati ad altri accertamenti sanitari.

Sono, in ogni caso, dispensati dal produrre il certificato medico gli invalidi di guerra i quali però, a norma dell'articolo 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375, verranno sottoposti a visita sanitaria presso un ospedale militare da uno speciale Collegio medico a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

8. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) annotata delle eventuali benemerenze di guerra e munita della marca da bollo, da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 su ogni intercalare.

Coloro che, pure avendo concorso alla leva, non hanno ancora prestato servizio militare, debbono presentare, se siano stati dichiarati idonei, copia del foglio matricolare; se siano stati, invece, riformati o mandati

rivedibili, debbono produrre il certificato dell'esito di leva da rilasciarsi dal commissario di leva, su carta bollata da L. 24.

9. Copia dello stato matricolare (servizio civile) con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende e munita della prescritta marca da bollo da L. 40, sul primo foglio e da L. 32 su ogni intercalare.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione.

10. Stato di famiglia su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza dell'aspirante e debitamente legalizzato.

Tale documento deve essere prodotto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

11. Fotografia di data recente (da applicarsi su carta da bollo da L. 32) con la firma del concorrente debitamente autenticata dal sindaco o da un notaio (la firma del sindaco o del notaio deve essere debitamente legalizzata) a meno che il concorrente stesso sia provvisto del libretto ferroviario, nel qual caso egli deve indicare il numero e la data di rilascio o di conferma del libretto stesso.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare ed al merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, gli interessati debbono produrre, inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 la dichiarazione, su carta da bollo da L. 24, di cui alla circolare n. 588 del giornale militare ufficiale 1922;

b) coloro che hanno partecipato alle operazioni svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 la dichiarazione (su carta bollata da L. 24) da rilasciarsi ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937;

c) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) ed i militari e militarizzati catturati dai tedeschi o dai giapponesi, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 24 di cui alla circolare 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

d) i mutilati e gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il decreto di concessione della relativa pensione od un certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra);

e) i mutilati od invalidi per servizio il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato modello 69-*ter.*, rilasciato dalla Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità

f) gli orfani di guerra o della lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto;

g) gli orfani dei caduti per servizio il modello 68-*ter* (in carta da bollo da L. 24), rilasciato a nome del padre del candidato dall'Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto;

h) i figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, la dichiarazione modello 69, rilasciata, in carta da bollo da L. 24, dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto;

i) i figli dei mutilati o degli invalidi per servizio il modello 69-*ter*, su carta da bollo da L. 24, rilasciato a nome del padre del candidato dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

n) i decorati al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per meriti di guerra; l'originale o la copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza (su carta da bollo da L. 24);

p) i reduci dalla deportazione l'attestazione del prefetto della Provincia ove risiedono (art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27).

I certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziale e di buona condotta devono essere in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Sono dispensati dal produrre detti quattro certificati e l'estratto dell'atto di nascita i concorrenti che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato. Ne sono parimenti dispensati i concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente o sottufficiali in servizio continuativo nelle Forze armate dello Stato (Esercito, Aeronautica, Marina, Guardia di finanza) nel qual caso, però, la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare deve essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Il certificato medico, lo stato di famiglia, la copia dello stato matricolare (servizi civili) ed il certificato di dipendenza dell'Amministrazione dello Stato devono essere in data non anteriore a quella del presente decreto.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengono (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti, in carta bollata. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità di pubblica sicurezza possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita e i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico purchè in ciascun atto si faccia constare della povertà dell'interessato, mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza, da prodursi insieme con i documenti dell'interessato medesimo.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma, e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Art. 6.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 7.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e verrà designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Roma e consisteranno nelle prove di cui al programma annesso al presente decreto.

La data degli esami sarà comunicata agli interessati mediante lettera raccomandata.

Art. 9.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento della prova scritta saranno osservare le disposizioni degli articoli 35, 36, 37 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 10.

Per essere ammessi alla prova orale occorre aver riportato una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'articolo 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modifiche.

Art. 11.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

Art. 12.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti dichiarati idonei.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel giornale militare ufficiale e nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio d'amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11°.

Coloro che, allo scadere del periodo di prova fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio d'amministrazione di prorogare la prova di altri sei mesi.

Art. 14.

Al personale assunto in prova a termine dell'articolo precedente, saranno corrisposti durante il periodo di prova, un assegno lordo mensile, pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 11°, secondo le vigenti disposizioni e gli altri assegni accessori di diritto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 dicembre 1951

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1952
Registro Esercito n. 11, *foglio n.* 361. — TEMPESTA

PROGRAMMA PER GLI ESAMI DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

1. *Componimento di italiano.*

2 *Ragioneria (generale ed applicata)*:

a) le aziende e loro classificazioni; il patrimonio e relativi elementi; funzioni di gestione, organi amministrativi ed ordinamento degli uffici;

b) le funzioni di controllo;

c) il controllo antecedente: gli inventari suoi fini e specie; ricerca, classificazione, descrizione e valutazione degli elementi patrimoniali; rettificazione e rinnovazione degli inventari;

d) i preventivi, fini, oggetti e specie diverse, fissazione e classificazione delle previsioni e loro approvazione, variazioni e rinnovazione di preventivi;

e) il controllo concomitante e la costrizione dei fatti amministrativi; la vigilanza, l'opposizione di interessi, l'uso di documenti e di mezzi automatici;

f) il controllo susseguente: le registrazioni, varie specie di scritture, i conti, le scritture elementari, i sistemi di scrittura, i metodi di registrazione, la scrittura semplice, la partita doppia, il giornale mastro, altri metodi; la resa dei conti, varie specie di rendiconti, rendiconto patrimoniale economico e finanziario, rendiconti degli agenti, presentazione, pubblicazione, revisione e approvazione dei rendiconti;

g) contabilità speciale di officina per i lavori e valutazione dei manufatti.

3. *Aritmetica finanziaria.*

a) misure italiane e straniere. Ragguaglio e riduzione di misure diverse. Monete italiane e straniere. Riduzione di monete straniere in nazionali e viceversa. Arbitraggi mercantili;

b) interesse semplice. Sconto commerciale e razionale. Calcoli relativi;

c) medie, adeguati e miscugli. Riparti semplici e composti, diretti ed inversi;

d) cambio. Operazioni di cambio diretto ed indiretto. Arbitraggi bancari;

e) conti correnti, semplici, ad interessi e metodi per il relativo assestamento;

f) interesse e sconto composto. Applicazione delle formule relative;

g) annualità di ammortamento e di capitalizzazione, anticipate e posticipate. Ammortamenti protratti.

4. *Elementi di diritto e di economia politica.*

a) diritto amministrativo. Fonti. Atti amministrativi. Responsabilità della pubblica amministrazione. Amministrazione centrale dello Stato. Organi consultivi e di riscontro. Amministrazione locale dello Stato. Enti autarchici territoriali. Enti autarchici istituzionali. La difesa contro gli atti della pubblica amministrazione;

b) economia politica. Scuole economiche. Concetto di valore economico. Fattori della produzione. Organizzazione della produzione. Scambi. Politica economica. Credito e banche;

c) elementi di diritto civile. Domicilio civile e residenza. Beni immobili. Proprietà e possesso. Forma ed effetti delle donazioni. Obbligazioni e contratti in genere. Vendita, permuta, locazione delle opere, mandato, transazione, deposito, fidejussione, prescrizioni;

d) atti di commercio. Commercianti. Libri di commercio. Obbligazioni commerciali. Vendita. Società ed associazioni commerciali. Institori e rappresentanti. Contratto di trasporto. Avarie e contribuzioni. Fallimento. Prescrizione commerciale.

N.B. — La durata delle prove scritte è fissata in sei ore.

PROVE ORALI

Verterà su tutto il programma stabilito per le prove scritte sulla legge e sul regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, nonchè sulla seguente materia:

nozioni di statistica (statistica teoretica; generalità; i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche, statistica applicata, statistica della popolazione e demografica, statistiche economiche).

Il Ministro: PACCIARDI

(1395)

Concorsi a diciassette e diciotto posti di disegnatore tecnico aggiunto nelle specialità tecnologico-meccanica e architettonico-edile (gruppo B, grado 11°) nel ruolo dei disegnatori tecnici di artiglieria e genio.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto l'articolo 11 della legge 11 marzo 1926, n. 400, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti;

Visto l'art. 9 del testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con regio decreto 23 febbraio 1928, n. 327;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, concernente la temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, riguardante la riforma della legge 21 agosto 1921, n. 1313, relativa all'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale delle provvidenze a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi, agli orfani e ai congiunti dei caduti della guerra 1940-1943, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensione di guerra e quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni, riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegati nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni, a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, riguardante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, alla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa italiana in data 10 giugno 1948, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti d guerra,

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, concernente il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, che approva il regolamento di esecuzione del decreto legislativo 4 aprile 1947 n. 207. sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, riguardante la istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 5 giugno 1951, n. 376, recante norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, riguardante norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impiegati delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 dicembre 1943, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 21 novembre 1945, concernente la determinazione dell'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 11 aprile 1950, n. 130, concernente miglioramenti economici ai dipendenti statali;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 5747/12106.2.9 del 16 aprile 1951;

Visto il regio decreto 17 ottobre 1935, n. 1936, sul reclutamento dei disegnatori di artiglieria e genio.

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti concorsi per esami ai sottoindicati posti di grado 11°, gruppo *B*, nel ruolo di disegnatori tecnici di artiglieria e genio:

1) disegnatore tecnico aggiunto nella specialità tecnologico-meccanica, posti n. 17;

2) disegnatore tecnico aggiunto nella specialità architettonico-edile, posti n. 18.

Art. 2.

I concorrenti devono essere muniti del titolo di studio indicato nel numero uno dell'art. 4 e devono aver compiuto, alla data del presente decreto, l'età di anni 18 e non oltrepassata quella di anni 33.

Detto limite massimo di età è elevato:

1) di anni cinque:

per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero, in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o che siano stati partigiani combattenti o cittadini deportati dal nemico, nonchè per coloro ai quali siano stati estesi i benefici previsti dalle disposizioni vigenti a favore dei combattenti;

2) Per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, il limite di età è protratto al 44° anno. Per coloro che rivestano la qualità di mutilati o invalidi di guerra, mutilati od invalidi della lotta di liberazione, per coloro ai quali siano stati estesi i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei mutilati od invalidi di guerra, il limite di età è protratto fino al compimento del 45° anno di età.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopraindicati limiti massimi di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1936 ed il 9 agosto 1944, purchè essi, giusta l'art. 1 del decreto-legge Presidenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non superino il 45° anno di età.

Il limite massimo di età è elevato a 45 anni anche nei confronti di coloro che abbiano riportato, per il comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Questo ultimo beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Il limite massimo di età è altresì elevato:

a) di anni 2 nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quella pre-

vista dalle disposizioni anzidette purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che alla data del presente decreto, già rivestono la qualità di impiegati civile statale di ruolo.

Dal presente concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carte da bollo da L. 32 e corredate dei documenti indicati nel successivo articolo 4, devono pervenire al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali — Ufficio del personale civile di ruolo) entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalle domande deve risultare:

1) cognome e nome, paternità, luogo e data di nascita del candidato;

2) domicilio.

3) indirizzo cui si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

4) elenco dei documenti allegati.

I candidati che si trovano alle armi devono, altresì, indicare il recapito della loro abituale residenza civile anteriormente al richiamo alle armi.

Non sono prese in considerazione le domande che siano pervenute al Ministero dopo il termine suindicato, sebbene presentate in tempo utile agli uffici postali od altro ufficio anche se militare, oppure che siano insufficentemente documentate, e non è per alcun motivo consentito ai concorrenti di far riserva di presentare alcuno dei suddetti documenti oltre il cennato termine di sessanta giorni.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano possono essere ammessi al concorso se, entro il termine soprafissato, abbiano, fatto pervenire almeno la domanda a questo Ministero, purchè essi producano entro trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato; ad eccezione del titolo di studio originale.

Art. 4.

A corredo delle domande debbono essere uniti i seguenti documenti:

1. Diploma originale di abilitazione a perito tecnico conseguito presso un istituto di istruzione professionale o presso un istituto industriale oppure licenza di istituto industriale, conseguita secondo il precedente ordinamento scolastico, per gli aspiranti ai posti di disegnatore tecnico aggiunto della specialità tecnologica-meccanica;

Diploma originale di maturità artistica conseguito presso un liceo artistico oppure abilitazione tecnica in agrimensura, oppure abilitazione a perito edile conseguita presso un istituto industriale per gli aspiranti ai posti di disegnatore tecnico aggiunto della specialità architettonico-edile.

In sostituzione del diploma gli interessati possono anche esibire copia del medesimo autenticata dal notaio, su carta da bollo da L. 40 o certificato provvisorio rilasciato dall'istituto presso il quale il candidato ha conseguito il diploma, dal quale deve risultare che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma medesimo. La firma del notaio deve essere debitamente legalizzata dalla competente autorità giudiziaria.

2. Estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 40 debitamente legalizzato.

3. Certificato su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano.

4. Certificato su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici.

I minori degli anni 21 devono esibire una dichiarazione dalla quale risulti che non sono incorsi in nessuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei suddetti diritti.

5. Certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 85, debitamente legalizzato.

6. Certificato di buona condotta morale e civile, rilasciato su carta da bollo da L. 24 dal sindaco del Comune ove il concorrente risieda da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

7. Certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un ufficiale medico in servizio presso enti, corpi o stabilimenti militari, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

La firma dell'ufficiale medico deve essere vidimata dall'autorità militare da cui lo stesso dipende.

L'Amministrazione può sottoporre eventualmente i candidati ad altri accertamenti sanitari.

Sono, in ogni caso, dispensati dal produrre il certificato medico gli invalidi di guerra i quali però, a norma dell'art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375, verranno sottoposti a visita sanitaria presso un ospedale militare da uno speciale Collegio medico a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

8. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) annotata delle eventuali benemerenze di guerra e munita della marca da bollo da L. 40, sul primo foglio, e da L. 32 su ogni intercalare.

Coloro che, pure avendo concorso alla leva, non hanno ancora prestato servizio militare, debbono presentare, se siano stati dichiarati idonei, copia del foglio matricolare; se siano stati, invece, riformati o mandati rivedibili, debbono produrre il certificato dell'esito di leva da rilasciarsi dal commissario di leva, su carta bollata da L. 24.

9. Copia dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio rilasciata dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende e munita della prescritta marca da bollo da L. 40 sul primo foglio, da L. 32 su ogni intercalare.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione.

10. Stato di famiglia su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza dell'aspirante e debitamente legalizzato.

Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

11. Fotografia di data recente (da applicarsi su carta da bollo da L. 32) con la firma del concorrente debitamente autenticata dal sindaco o da un notaio (la firma del sindaco o del notaio deve essere debitamente legalizzata) a meno che il concorrente stesso sia provvisto del libretto ferroviario, nel qual caso egli deve indicare il numero e la data del rilascio o di conferma del libretto stesso.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare ed al merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, gli interessati debbono produrre, inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 la dichiarazione, su carta da bollo da L. 24, di cui alla circolare n. 588 del giornale militare ufficiale 1922;

b) coloro che hanno partecipato alle operazioni svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, la dichiarazione (su carta bollata da L. 24) da rilasciarsi ai sensi della circolare n. 427 del Giornale Militare Ufficiale 1937;

c) agli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) ed i militari e militarizzati catturati dai tedeschi o dai giapponesi, a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 24 di cui alla circolare 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina:

d) i mutilati e gli invalidi di guerra della lotta di liberazione, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra);

e) i mutilati ed invalidi per servizio il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato modello 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità;

f) gli orfani di guerra o della lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto;

g) gli orfani dei caduti per servizio il modello 69-*ter* (su carta da bollo da L. 24), rilasciato a nome del padre del candidato dall'Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto;

h) i figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 la dichiarazione mod. 69, rilasciata in carta da bollo da L. 24 dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) a nome del padre del candidato, oppure un certificato, su carta bollata da L. 24, del sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto;

i) i figli dei mutilati o degli invalidi per servizio il mod. 69-*ter*, su carta da bollo da L. 24, rilasciato a nome del padre del candidato dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

n) i decorati al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi per meriti di guerra, l'originale o la copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza (su carta da bollo da L. 24);

p) i reduci dalla deportazione, l'attestazione del prefetto della provincia ove risiedono (art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27).

I certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziale e di buona condotta devono essere in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Sono dispensati dal produrre detti quattro certificati e l'estratto dell'atto di nascita i concorrenti che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato. Ne sono parimenti dispensati i concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente o sottufficiali in servizio continuativo nelle forze armate dello Stato (Esercito, Aeronautica, Marina, Guardia di Finanza) nel qual caso, però, la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare deve essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Il certificato medico, lo stato di famiglia, la copia dello stato matricolare (servizi civili) e del certificato di dipendenza dalla Amministrazione dello Stato devono essere in data non anteriore a quella del presente decreto.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengono (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità di Pubblica Sicurezza possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico purchè in ciascun atto si faccia constare della povertà dell'interessato, mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza, da prodursi insieme con i documenti dell'interessato medesimo.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma, e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Art. 6.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 7.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e verrà designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Roma e consisteranno nelle prove di cui al programma annesso al presente decreto.

La data degli esami sarà comunicata agli interessati mediante lettera raccomandata.

Art. 9.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte e grafiche saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 10.

Per essere ammessi alla prova orale occorre aver riportato una media di 7 decimi nelle prove scritte e grafiche e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 6 decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e grafiche e dal punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modifiche.

Art. 11.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

Art. 12.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti dichiarati idonei.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel giornale militare ufficiale e della *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio d'amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11°.

Coloro che, allo scadere del periodo di prova fossero, invece, a giudizio del Consiglio d'amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare la prova di altri sei mesi.

Art. 14.

Al personale assunto in prova a termine dell'articolo precedente, saranno corrisposti durante il periodo di prova, un assegno lordo mensile, pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale dal grado 11°, secondo le vigenti disposizioni e gli altri assegni accessori di diritto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 dicembre 1951

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1952
Registro Esercito n. 11, *foglio n.* 360. — TEMPESTA

PROGRAMMA PER GLI ESAMI DI CONCORSO

A) *Specialità tecnologico-meccanica*

PROVE GRAFICHE

1. — *Progetto di sviluppo di meccanismi.*

Dato lo schizzo di larga indicazione di un congegno, sviluppare l'idea meccanica, calcolare le dimensioni degli organi essenziali e procedere alla compilazione degli schizzi atti alla riproduzione.

Il candidato dovrà, in particolareggiata esposizione scritta, illustrare il concetto seguito, chiarire la soluzione adottata ad esporre le calcolazioni compiute per il dimensionamento strutturale dei vari elementi costituenti il congegno.

La relazione scritta darà prova della capacità ad esprimersi del candidato, in forma chiara e propria; gli schizzi allegati costituiranno saggio dell'abilità professionale grafica del candidato.

2. — *Disegno di rilievo dal vero di parti di macchina.*

Dato al vero un meccanismo, od elemento di macchina, ricavare il disegno costruttivo quotato, completo nelle varie rappresentazioni, in modo che possa servire alla sicura riproduzione di officina.

3. — *Disegno geometrico e geometria descrittiva.*

Risolvere uno o più problemi relativi alle seguenti nozioni di disegno geometrico o geometria descrittiva:

1) Costruzione sui triangoli e quadrilateri divisione della circonferenza poligoni regolari inscritti e circoscritti poligoni stellati costruzione grafica delle elisse, della iperbole, della parabola, di curve a più centri, della spirale, dell'elica, evolventi, cicloidi, epicicloidi, ipocicloidi.

Copia riduzione e ingrandimento di disegni saggi delle scritture in uso.

2) proiezioni ortogonali, prospettiva e prospettiva parallela.

Rappresentazione grafica per mezzo delle proiezioni ortogonali e rappresentazione prospettiva dei solidi più comuni.

Proiezioni assonometriche intersezioni di superficie diverse.

Penetrazione dei poliedri fra loro e nei solidi più comuni (sfera, cilindro, cono superfici di rivoluzioni, superfici rigate, ombre.

Proiezioni con metodo dei piani quotati.

N. B. La durata delle prove grafiche è fissata in sei ore.

PROVA ORALE

1. — *Cultura tecnica.*

Nozioni di meccanica applicata alle costruzioni e resistenza dei materiali.

Forze e loro rappresentazione grafica composizione e decomposizione momenti coppie centro di gravità e sua determinazione per linee, superficie e volumi più comuni.

Moto uniforme, vario rotatorio oscillatorio elementi essenziali e caratteristici.

Macchine semplici ingranaggi trasmissioni.

Leggi fondamentali della dinamica.

Azioni deformanti (trazione, compressione, taglio, flessione e azione combinata). Applicazioni relative.

Caldaie, motrici a vapore, motrici a scoppio, motrici e macchine idrauliche.

Cenni sulla produzione del ferro e dell'acciaio e sulla tecnologia del lavoro a caldo e con macchine a truciolo.

Macchine utensili per la lavorazione del legno.

2. — *Cultura generale.*

a) Matematica, fisica, chimica, elettricità.

Matematica:

le operazioni aritmetiche tutte con numeri interi frazionari e decimali calcolo letterale ed algebrico equazioni di primo e secondo grado calcolo logaritmico.

geometria piana: retta, angoli, triangoli, poligoni, circonferenza;

geometria solida angoli diedri e poliedri, solidi comuni, misure di superfice e volumi;

trigonometria rettilinea: sino alla risoluzione dei triangoli.

Fisica, chimica ed elettricità:

fisica proprietà generale dei corpi e proprietà dei solidi peso specifico e densità;

cenni di idrostatica aerostatica acustica ottica termologia magnetismo elettrostatica elettrodinamica principi essenziali, leggi fondamentali, applicazioni industriali pratiche relative;

chimica fenomeni chimici atomi e molecole valenza acidi sali basi idrogeno ossigeno azoto aria acqua cloro zolfo carbonio composti relativi.

Metalli principali: ferro rame piombo nichelio stagno zinco alluminio argento oro platino. Le principali leghe.

b) *Nozioni di statistica.*

Statistica teoretica generalità i dati statistici i metodi statistici le leggi statistiche statistica applicata statistica della popolazione e demografia statistiche economiche.

B) *Specialità architettonico-edile*

PROVE GRAFICHE

1. — *Disegno architettonico.*

Il tema verterà sullo studio del prospetto e la formazione di piante e sezioni di un edificio destinato ad uso militare, di cui sarà data la pianta schematica del pianterreno e le altezze dei vari piani oppure saranno date le indicazioni fondamentali a ben precisarne la struttura, la forma, la destinazione ed il numero degli ambienti che deve avere.

Il candidato dovrà dar prova di saper applicare all'edificio una conveniente decorazione architettonica ed una appropriata e razionale distribuzione degli ambienti.

Inoltre il candidato compilerà una particolareggiata descrizione dell'edificio che servirà a dare la prova della sua capacità ad esprimersi in forma chiara e propria.

2. — *Disegno topografico.*

Il tema consisterà:

a) nel ricavare il profilo longitudinale e le sezioni trasversali di una strada o di un canale o corso d'acqua di cui si conoscono il tracciato, le distanze e le quote dei punti della livellazione o la planimetria a curve di livello;

b) nel tracciare sopra un piano quotato una strada, ricavarne i profili trasversali e longitudinali;

c) nell'esecuzione di un disegno a curve di livello, dati i profili altimetrici e le sezioni trasversali del terreno; e nel tracciare il profilo altimetrico del terreno secondo una o più date rette di un piano quotato od a curve di livello.

3. — *Disegno geometrico e geometria descrittiva.*

Il candidato risolverà uno o più problemi relativi alle seguenti nozioni di disegno geometrico e geometria descrittiva

1) costruzione sui triangoli e quadrilateri divisione della circonferenza poligoni regolari iscritti e circoscritti poligoni stellati costruzione grafica della elisse dell'iperbole della parabola di curva a più centri della spirale della elica.

Evolventi cicloidi epicicloidi ipocicloidi.

Copia, riduzione e ingrandimento di disegni saggi delle scritture in uso.

Combinazioni geometriche ornamentali.

2) proiezioni ortogonali prospettiva e prospettiva parallela.

Rappresentazione grafica per mezzo delle proiezioni ortogonali e rappresentazione prospettiva dei solidi più comuni.

Proiezioni assonometriche.

Intersezioni di superfici diverse. Penetrazione dei poliedri più semplici fra loro e nei solidi più comuni (sfera, cilindro, cono).

Superfici di rivoluzione Superfici rigate ombre.

Proiezioni col metodo dei piani quotati.

N. B. La durata delle prove grafiche è fissata in sei ore.

PROVA ORALE

1. — *Cultura tecnica.*

Topografia planimetria tracciamento di allineamenti e di curve. Rilievo dei terreni con scopi e longimetri calcolo della loro superfice ed esecuzione del disegno.

Rilevamento di un terreno con le poligonali. Rilievo dei fabbricati.

Altimetria generalità livellazione e strumenti per rilievi altimetrici profili longitudinali, sezioni trasversali - piani quotati ed a curve di livello pendenza di una retta e di un piano scala di pendenza pendenza di un terreno rappresentato a curva di livello.

Agrimensura valutazione della superfice dei terreni trasformazione e riduzione delle aree divisione e permutazione delle aree-planimetro polare e suo uso.

Disegni scale di produzioni numeriche e grafiche scale ticoniche riduzione lineare e superficiale dei disegni trasformazione di scale riporto e misure degli angoli nel disegno pantografo e suo uso strumenti per il disegno topografico lumeggiamento e grosseggio dei disegni tinte e segni convenzionali segni catastali.

Costruzioni:

classificazione dei terreni in rapporto alla loro consistenza pietre naturali (classifica ed uso) laterizi (classifica ed uso) murature di pietrame, di laterizi e miste costruzioni in pietra da taglio volte semplici e composte (loro suddivisione, struttura, centinatura) solai in ferro e laterizi soffitti in piano e centinati, loro struttura copertura degli edifici varie specie di copertura grossa e piccola armatura di legname capriate in legno e metalliche vari tipi di capriate;

pavimenti scale struttura in cemento armato (piattebande, pilastri, solai, ecc.);

legnami e loro impiego congiunzione dei legnami connessioni semplici e composti denominazione e forma dei tagli e degli incastri che si fanno per assicurare le congiunzioni. Uso dei legnami nelle parti completive degli edifici ferro ed altri metalli che si impiegano nelle costruzioni giunzioni ed unione dei ferri nelle diverse armature;

nozioni generali sulla struttura e sulle parti dei ponti e ponticelli in muratura, in legname, in ferro, sulla struttura delle strade e loro rappresentazione grafica;

tombini fognature gallerie condutture d'acqua potabile e di distribuzione nell'interno degli edifici.

2. — *Cultura generale.*

Matematica:

le operazioni aritmetiche tutte con numeri interi, frazionari e decimali calcolo letterale ed algebrico equazione di primo e secondo grado calcolo logaritmico;

geometria piana: retta, angoli, triangoli, poligoni, circonferenza;

geometria solida: angoli, diedri, poliedri, solidi comuni, misure di superfici e volume;

trigonometria rettilinea, fino alla risoluzione dei triangoli.

Fisica, chimica ed elettricità:

fisica: proprietà generale dei corpi e proprietà dei solidi peso specifico e densità cenni di idrostatica aerostatica acustica ottica termologia magnetismo elettrostatica elettrodinamica;

principi essenziali, leggi fondamentali, applicazioni industriali pratiche relative.

chimica fenomeni chimici atomi e molecole valenza acidi sali basi idrogeno ossigeno azoto aria acqua cloro zolfo carbonio composti relativi.

Metalli principali: ferro, rame, piombo, nichelio, stagno, zinco, alluminio, argento, oro, platino. Le principali leghe.

3. — *Nozioni di statistica* (vedasi programma degli esami di concorso per la specialità tecnologico-meccanica).

(1396) *Il Ministro* PACCIARDI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

PREZZO L. 200 (8105953) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.